REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Tempio Pausania

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

OGGETTO DELL'APPALTO:

ESTRAZIONE E VENDITA PRODOTTI SUGHERICOLI

FORESTA DEMANIALE M.TE LIMBARA SUD – BERCHIDDA

Comune: Berchidda (OT)

Località: Foresta Demaniale Monte Limbara Sud - Berchidda

Documento di valutazione dei rischi

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., approvato in data 05/05/2010, allegato alla procedura di gara per l'estrazione e la vendita di prodotti sughericoli presso la Foresta Demaniale di M.te Limbara Sud in agro di Berchidda, indetta con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania n. 118 del 03/05/2010.

Elaborazione:

- Dott. Giovanni Filigheddu – Responsabile Distretto Forestale "Limbara – Tempio";
- Sig. Casu Giovanni Maria - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Servizio Territoriale di Tempio P.;

Approvazione:

- Dott. Gavino Palmas, Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania.

_____

INDICE

1. PREMESSA 5

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO 10

2.1. Oggetto dell'appalto 10

2.2. Data inizio e fine attività 10

2.3. Elenco aziende, Lavoratori Autonomi e soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. 10

2.4. Elenco macchine ed attrezzature 10

2.5. Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze. 11

2.6. Principali attività e categorie di intervento previste: 11

2.7. Committente 12

2.8. Stazione appaltante 13

2.9. Appaltatore del servizio 13

VALUTAZIONE DEI RISCHI da interferenze 13

2.10. Premessa 13

2.11. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenze 14

2.12. Descrizione dettagliata delle attività, valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione individuate 15

3. DISPOSIZIONI GNENERALI PER LA RIDUZIONE DI FATTORI GENERICHI DI RISCHIO 18

4. PREVENZIONE INCENDI 19

5. COSTI DELLA SICUREZZA 20

6. COORDINAMENTO TRA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO 22

7. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 23

ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO 24

1. PREMESSA

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza.

L’art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 123/07 modificava l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

L’art. 8 della Legge 123/07 ha inoltre modificato il comma 3 bis dell’art. 86 D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici):

“*3-bis. Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta*”.

Quanto introdotto nell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 dalla Legge 123/07, si ritrova, sostanzialmente immutato, all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) con le modifiche successivamente introdotte:

“*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3- bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art.3, comma34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Con Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha fornito indicazioni in relazione alla redazione del DUVRI, ritenendo che:

a) per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

b) Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 previste nel DUVRI:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

c) per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi classe, affiamato e non, sugherone e pezzame di macina ricavabili da piante da decorticare per numero 9.600 (novemilaseicento) circa, e da demaschiare per numero 3.400 (tremilaquattrocento) circa, radicate nella Foresta Demaniale "Monte Limbara Sud" in agro del Comune di Berchidda, di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna.

2.2. Data inizio e fine attività

I lavori dovranno essere condotti nei giorni feriali e senza interruzioni, salvo comprovate cause di forza maggiore; gli stessi dovranno essere eseguiti durante la stagione sughericola, così come indicato nell'apposito decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

2.3. Elenco aziende, Lavoratori Autonomi e soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

- Ditta aggiudicataria vendita prodotti sughericoli.
- Lavoratori della F.D. "Limbara Sud - Berchidda", Complesso Forestale Limbara, presso cui saranno effettuate le attività oggetto dell'appalto.
- Personale di eventuali ditte appaltatrici dei servizi, lavorazioni, forniture eseguite presso la stessa Foresta Demaniale.

2.4. Elenco macchine ed attrezzature

Tutti i servizi saranno effettuati con attrezzature e mezzi idonei in possesso della ditta appaltatrice. Tutte le macchine e attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice devono essere conformi alle norme in vigore.

2.5. Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze.

Committente/Impresa Appaltatrice	**Addetti al pronto soccorso**
Ente Foreste della Sardegna	
Ditta aggiudicataria vendita prodotti sughericoli	
Eventuali altre Ditte appaltatrici di servizi, lavorazioni, forniture eseguite nell'area in esame	

Committente/Impresa Appaltatrice	**Addetti alle emergenze**
Ente Foreste della Sardegna	
Ditta aggiudicataria vendita prodotti sughericoli	
Eventuali altre Ditte appaltatrici di servizi, lavorazioni, forniture eseguite nell'area in esame	

2.6. Numeri Telefonici utili

Polizia	113
Carabinieri	112 – Berchidda 079/704122
Ambulanza Pronto Soccorso	118
Polizia Municipale	079/7039039
Vigili del Fuoco	115

Comune di Berchidda (centralino)	079/703064
Ospedale S.Giovanni di Dio (Olbia)	0789/552200
Ospedale Giovanni Paolo II (Olbia)	0789/552200
Ospedale Paolo Dettori (Tempio)	079/678200
Farmacia (Berchidda)	079/704022
Telecom (segnalazione guasti) 187	803-500

2.7. Principali attività e categorie di intervento previste:

a) Apertura di stradelli e piazzole di servizio.

b) Trasporto e distruzione della vegetazione invadente.

c) Demaschiatura e/o decortica delle piante “mature”.

d) Estrazione delle plance e loro trasporto ai punti di raccolta.

e) Carico delle plance di sughero su autocarri.

f) Trasporto delle plance di sughero all’esterno della foresta Demaniale.

2.8. Committente

Ragione Sociale	Ente Foreste della Sardegna, istituito con Legge Regionale n. 24 del 09/06/1999 e successive modifiche e integrazioni
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Sig. Salvatore Paolo Farina, nato a Orosei il 06/08/1955, nominato con D.P.G.R. n. 102 del 17/11/2009 (Rappresentante legale)
Direttore Generale	Dott. Graziano Nudda, nato a Bono (SS) il 04/07/1953, nominato con D.P.G.R. n. 85 del 08/06/2005
Sede Legale	Viale Merello n. 86, 09100 Cagliari
Recapiti telefonici	tel. 070/27991, fax 070/272086
Sito internet	www.sardegnaforeste.it
Email	direzione@enteforestesardegna.it

Codice fiscale e Partita IVA	02629780921

2.9. Stazione appaltante

Datore di lavoro per i servizi in appalto	Dott. Gavino Palmas
Referente per il coordinamento Tecnico dei lavori	Dott.ssa Piera Abeltino
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Sig. Giovanni Maria Casu
Medico competente	Dott. Sebastiano Moretti

2.10. Appaltatore del servizio

Impresa	*Verrà individuata mediante espletamento della gara d'appalto.*
Indirizzo sede legale	
Indirizzo unità produttiva	
Codice Fiscale e Partita IVA	
Legale Rappresentante	
Datore di lavoro	
Referente per il coordinamento	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	

VALUTAZIONE DEI RISCHI da interferenze

2.11. Premessa

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello svolgimento delle attività previste nell'appalto per gli interventi estrazione e trasporto del sughero in località "Foresta Demaniale Limbara Sud" in agro di Berchidda, tutto in relazione alla eventuale possibilità di una presenza nella stessa area ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi dall'Amministrazione, potrebbero emergere possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni potrebbero, nello specifico, essere riconducibili alla compresenza dell'intervento di estrazione del sughero con altre attività lavorative di cantiere e con altre attività appaltate dall'Ente Foreste della Sardegna a soggetti terzi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle attività di controllo dei lavori che rimarrà a carico di personale preposto dall'Ente Foreste che avvengono alla presenza di personale dell'impresa.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento di eventuali altre attività che si dovranno svolgere presso il sito di intervento, o la presenza autorizzata di persone oltre l'orario di lavoro con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi. Se necessario l'Ente appaltante metterà in atte misure ulteriori per evitare che l'attività svolta all'interno delle aree gestite venga ad interferire con l'intervento selvicolturale.

Al momento non sono previste altre attività da parte della stazione appaltante nel sito di intervento.

2.12. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenze

Per ciascuna delle attività esaminate è presente una breve descrizione, con la relativa valutazione dei rischi da interferenze, suddivisa in:

- Valutazione dei rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di imprese diverse;
- Valutazione dei rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Valutazione dei rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Valutazione dei rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente.

Come esito della suddetta valutazione dei rischi, sono individuate le relative misure di prevenzione e protezione.

2.13. Descrizione dettagliata delle attività, valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione individuate

Con riferimento alle attività previste negli elaborati progettuali allegati al Capitolato speciale, viene di seguito eseguita la valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Attività 1: Apertura di stradelli e piazzole

Breve descrizione dell'attività:

Apertura di stradelli e piazzole di servizio mediante la sola asportazione della vegetazione invadente con utilizzo di strumenti da taglio manuali e, se necessario, anche meccanici (tipo motosega o decespugliatore).

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell'Ente per le attività di controllo dei lavori.

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP 0202 in allegato

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specifica TP 0202, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

Attività 2: Trasporto e distruzione vegetazione invadente

Breve descrizione dell'attività:

Trasporto e distruzione della vegetazione invadente precedentemente asportata mediante l'utilizzo di macchine cippatrici o simili, o trasporto del materiale di che trattasi verso discariche autorizzate.

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell'Ente per le attività di controllo dei lavori

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP0202 in allegato

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specificaTP0202, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

Attività 3: Demaschiatura e/o decortica delle piante "mature".

Breve descrizione dell'attività:

Demaschiatura e/o decortica della piante "mature" mediante taglio del sughero secondo le buone regole di scorzatura utilizzando strumenti da taglio quali accette.

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell'Ente per le attività di controllo dei lavori

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP0204 in allegato

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specifica TP0204, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

Attività 4: Estrazione della plance e loro trasporto.

Breve descrizione dell’attività:

Estrazione delle plance e loro trasporto manuale lungo gli strabelli esistenti e/o precedentemente aperti alle piazzole di accumulo per il carico successivo.

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell’Ente per le attività di controllo dei lavori

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP0204 in allegato

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specifica TP0204, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

Attività 5: Carico

Breve descrizione dell’attività:

Carico delle plance di sughero su autocarri, carrelli di trattore o mezzi simili comunque calibrati alla funzionalità di trasporto delle piste forestali esistenti all’interno della foresta demaniale.

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell’Ente per le attività di controllo dei lavori

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP0202 in allegato

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

Misure di prevenzione e protezione:

- vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specifica TP0202, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

Attività 6: Trasporto

Breve descrizione dell'attività:

Trasporto delle plance di sughero all'esterno della foresta demaniale con i mezzi e le condizioni di cui sopra.

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

presenza di personale dell'Ente per le attività di controllo.

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

vedi rischi riportati in scheda specifica TP0202 in allegato.

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

vedi rischi riportati in scheda specifica L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

vedi misure di prevenzione e protezione riportate in scheda specifica TP0202, L0001, L0002, L0003,L0004, L0021, L0022, L0023,L0024, L0025, L0041, L0061, L0092 in allegato

---

3. DISPOSIZIONI GNENERALI PER LA RIDUZIONE DI FATTORI GENERICHI DI RISCHIO

A seguito dei rischi individuati, sono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in tema di gestione della prevenzione e protezione;

- i lavoratori delle ditte appaltatrici devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazioni relative alla univoca individuazione della ditta o eventualmente al tipo di servizio erogato;

- divieto di fumare durante le attività lavorative;

- divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro Committente;

- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;

è necessario coordinare la propria attività con il Responsabile preposto dell'E.F.S. e/o con i referenti dell'Ente operanti nella zona per definire le norme comportamentali in caso di emergenza ed evacuazione;

- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza;

- è opportuno concordare con il Responsabile preposto dell'E.F.S. e/o con i referenti dell'Ente operanti nella zona gli orari puntuali di ingresso e uscita mezzi, comunicare gli spazi e i tempi di manovra al fine di non creare, durante le operazioni preliminari e preparatorie, estrazione e trasporto del sughero, interferenze con altre eventuali attività e pericoli connesse nell'ambiente di lavoro.

4. PREVENZIONE INCENDI

Le misure preventive da adottare per prevenire l'insorgere di un incendio sono le seguenti:

- fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio:
- vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;
- non costituire depositi di ramaglie di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati);
- non toccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità (eventualmente frazionale i depositi in più punti adeguatamente distanziati);

- qualora vengano eseguite lavorazioni con l'uso di attrezzature che possano innescare incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di: a) non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di incendio/esplosione; b) non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione;
- allertare le persone presenti sul luogo di lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
- allontanare, senza mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, mezzi/attrezzature e materiali che potrebbero alimentare l'incendio/esplosione;
- tentare di circoscrivere ed estingure l'incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m. dall'incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme.
- Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ovvero pronto intervento del CFVA al n.1515.
- Qualora ci fossero persone coinvolte nell'incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di pronto soccorso.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

In analogia alla disciplina dei lavori e come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/03, nei costi della sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.

I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta.

Nello specifico sono considerati:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza
- misure di coordinamento tra i datori di lavoro dell'Ente, dell'impresa aggiudicataria del presente appalto e delle imprese operanti nei territori dati in qualsiasi forma di gestione dell'Ente.

Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio.

Misura	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo
Informazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti presso i siti di intervento e procedure di emergenza specifiche	ore	8	40,00	320,00
Riunione di coordinamento preventiva	ore	6	40,00	240,00
			Totale	**€560,00**

Costo totale della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso o a rialzo 560,00 € (cinquecentosessanta/00 euro) su base annuale.

6. COORDINAMENTO TRA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto il Committente dovrà:

- designare un referente operativo incaricato del coordinamento con l'impresa aggiudicataria dell'appalto, che salvo indicazioni differenti corrisponderà con il Responsabile del Complesso forestale o suo delegato;
- informare e formare l'appaltatore della eventuale presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti, anche se fuori dal regolare orario di lavoro;
- comunicare all'impresa aggiudicataria gli eventuali ulteriori rischi specifici presenti sul posto di lavoro;
- fornire all'appaltatore copia dell'eventuale piano di emergenza predisposto dall'Ente, comprensivo dei nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà:

- prendere visione dei luoghi nei quali espleterà l'incarico, sottoscrivendo il verbale di sopralluogo (allegato 1);
- consegnare il proprio documento di valutazione del rischio;
- proporre eventuali integrazioni al presente DUVRI;
- comunicare il nominativo del referente operativo del coordinamento con l'Ente;
- informare e formare il proprio personale in merito alle procedure di sicurezza interne dell'Ente per la sede presso la quale viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

Verrà organizzata una riunione di coordinamento cui dovranno partecipare i referenti operativi incaricati dall'Ente e dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. In occasione di tale riunione potranno essere valutate eventuali integrazioni al presente DUVRI.

7. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il presente DUVRI potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, su iniziativa dell'Ente o su specifica richiesta dell'impresa aggiudicataria anche al di fuori della riunione di coordinamento prevista.

La revisione sarà predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritta per accettazione dall'appaltatore.

ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO

Con riferimento alla gara d'appalto indetta con Determinazione n. 118 del 03/05/2010, relativa agli interventi selvicolturali ricadenti su territori gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna, i sottoscritti:

- _____, in qualità di referente operativo incaricato dall'Ente Foreste della Sardegna,
- _____, in qualità di referente operativo incaricato dalla ditta _____, aggiudicataria dell'appalto in oggetto,
- _____, in qualità di _____,
- _____, in qualità di _____,

DICHIARANO

1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovrà svolgere il lavoro oggetto dell'appalto, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatore nelle condizioni di informare i propri dipendenti sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08;
2. di aver verificato la congruenza tra il presente DUVRI e il documento di valutazione dei rischi dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto;
3. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti ulteriori rischi non contemplati nel DUVRI, per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

   _____

   _____

   _____

   _____

   _____

_____, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il referente operativo EFS _____

Il referente operativo ……_____